

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO/FOTOTRAPPOLE NEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE RUFENO, DEL MONUMENTO NATURALE "BOSCO DEL SASSETO" E NELLE ZONE di CONSERVAZIONE SPECIALE e ZONE di PROTEZIONE SPECIALE RICADENTI IN TERRITORIO ACQUESIANO.

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente disciplinare norma le modalità di gestione delle riprese video e delle foto all'interno dei territori della Riserva naturale regionale Monte Rufeno (da ora R.N.M.R), del Monumento naturale regionale "Bosco del Sasseto" (da ora M.N) e delle Zone di Speciale Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale (da ora ZSC e ZPS) il cui territorio ricade in quello del Comune di Acquapendente.

2. Il presente disciplinare garantisce che, all'interno delle aree protette di cui al comma 1 e nelle aree dove sono comunque presenti le specie faunistiche di interesse unionale, le riprese di immagini, effettuate di norma mediante video/foto-trappole si svolga nell'ambito delle funzioni attribuite al Personale dell'Ufficio Vigilanza dagli artt. 25 e 25 bis della Legge regionale n. 29 del 17 maggio 1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali". In particolare, l'utilizzo delle strumentazioni di ripresa video e foto è finalizzato alla tutela e conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali attraverso il monitoraggio delle specie faunistiche tutelate anche mediante la ricerca di possibili interazioni negative con fattori di derivazione antropica (sovrappopolamento, inquinamento, bracconaggio, ecc.)

3. Il trattamento dei dati viene svolto secondo quanto previsto: dal **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; dal **DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51** Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; dal **Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

a) "banca dati", il complesso dei dati personali, raccolti esclusivamente mediante foto e/o videoregistrazioni che interessano i soggetti che si sono trovati a transitare nell'area interessata anche con mezzi di trasporto;

b) "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video ripresa;
- d) "Titolare del trattamento dei dati", l'entità nel suo complesso, quindi il Comune di Acquapendente nella persona del suo legale rappresentante cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "Responsabile del trattamento dei dati", il Direttore della R.N.M.R, designato con atto formale dal rappresentante legale del Comune di Acquapendente e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) "Incaricati", personale autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) "Preposto al coordinamento", Responsabile dell'Ufficio Vigilanza.
- h) "Interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- i) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione;
- l) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- n) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- o) "Personale Servizio Vigilanza", gli Esperti di Vigilanza e i Guardiaparco della R.N.M.R.
- p) "Personale Tecnico", Personale delle Aree: Naturalistica, Urbanistica e Agricoltura e sviluppo sostenibile.
- q) " Riprese mediante impianti Video e foto trappolaggio": immagini acquisite secondo quanto previsto dall'art 1. com 2 del presente Disciplinare.

Art 3 TERRITORI OGGETTO DI VIDEO e FOTOTRAPPOLAGGIO

I territori in cui vengono svolte le attività di video e foto trappolaggio fanno parte del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 5 della L.R 29 del 17 maggio 1997 e si espletano anche in quelli di cui all'art. 6 della medesima legge. Le aree sono le seguenti:

- a) La Riserva Naturale regionale Monte Rufeno istituita con Legge Regionale del 19.09.1983 n. 66, la cui proprietà è interamente pubblica;
- b) Il Monumento naturale Bosco del Sasseto istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 0167/2006 del 11.05.2006 la cui proprietà è pubblica e privata;

c) I Siti di interesse unionale costituenti la Rete Natura 2000, Zone di Speciale Conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), coincidenti in buona parte con le aree protette sopra citate e il fiume Paglia e in parte con proprietà private. Le ZSC e ZPS sono le seguenti:

- 1) ZPS "Monte Rufeno" - IT6010003 di ettari 2339,2;
- 2) ZSC "Monte Rufeno" IT6010004 di ettari 1677,2;
- 3) ZSC "Fosso dell'Acqua chiara" IT6010005 di ettari 140,1;
- 4) ZSC "Valle del Fossatello" IT6010006 di ettari 521,8;
- 5) ZSC "Medio corso del fiume Paglia" IT6010001 di ettari 161,3;
- 6) ZSC e ZPS "Bosco del Sasseto" IT6010002 di ettari 60,9.

7) Ai territori citati in cui vengono svolte le attività di video e foto trappolaggio, si aggiungono quelli dove sono comunque presenti le specie tutelate dalla Rete Natura 2000 ai sensi dell'art 25 bis della L.R 29/97.

Art. 4 AMBITO di APPLICAZIONE

1. Le attività di riprese attraverso impianti di video e foto, sono effettuate dalla R.N.M.R mediante il Personale dell'Ufficio Vigilanza e del Personale Tecnico nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.
2. Il posizionamento da parte di terzi di impianti di video e foto trappolaggio per scopi faunistici deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione della R.N.M.R. con formale provvedimento. La R.N.M.R può stipulare apposite convenzioni stipulate nell'ambito di attività di ricerca e studio con Enti e Associazioni scientifiche e culturali operanti in campo ambientale.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVATI DA IMPIANTI DI VIDEO-FOTO TRAPPOLAGGIO.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di uno o più impianti di riprese video e foto-trappolaggio. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini, raccolte mediante l'uso di sistemi di video-foto trappolaggio, classificabili di natura sensibile è limitata ai sette giorni successivi alla loro raccolta, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. (art. 6, com. 8 del D.L 11/2009 convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38).
2. L'attività di trattamento del materiale acquisito con le attività di video-foto trappolaggio raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali conservando le solo immagini indispensabili, evitando, se non estremamente necessario, immagini dettagliate nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente e verrà redatto apposito elenco del loro numero totale e di quelle in uso nonché la loro mappatura esatta sui territori interessati.
3. Gli impianti di video-foto trappolaggio non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della R.N.M.R, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970).
4. Gli impianti di foto-video trappolaggio non potranno essere usati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ART 6 RESPONSABILE

1. Il Direttore della R.N.M.R è designato dal Titolare (Sindaco del Comune di Acquapendente) quale Responsabile del Trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art.2 lettera e) del presente disciplinare (Decreto del Sindaco).
2. Successivamente all'approvazione del presente Disciplinare, il Responsabile designa con provvedimento scritto, gli incaricati al posizionamento degli impianti di video-foto trappolaggio e raccolta dei dati e tra questi, un Preposto al loro coordinamento. Preposto al coordinamento viene designato l'Esperto di Vigilanza che coordina il medesimo Servizio. Gli incaricati vengono individuati tra i componenti dell'Ufficio Vigilanza. Il Preposto al coordinamento oltre a partecipare alle attività di posizionamento degli impianti di video-foto trappolaggio e alla raccolta dei dati, vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di dati personali e coadiuva il Responsabile nei compiti assegnati a questo dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo di sicurezza e alle disposizioni del presente disciplinare.
4. L'attività del Responsabile può essere soggetta a verifiche periodiche da parte del Titolare che ha la facoltà, di vigilare sulla osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento delle video- foto trappole è consentita solamente al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati autorizzati alla gestione, manutenzione e alle riparazioni.
6. il Responsabile o il Preposto da lui formalmente delegato conserva l'elenco aggiornato e la mappa del numero delle fototrappole collocate sulle varie aree oggetto di monitoraggio e della loro esatta ubicazione. Eventuali variazioni del numero degli impianti di ripresa delle immagini e della loro ubicazione vengono comunicate al Responsabile o al Preposto da lui formalmente delegato.

ART 7 Postazioni PC utilizzate per la visione e il trattamento delle immagini

1. Le immagini e i video risultanti dall'attività di video e foto trappolaggio potranno essere scaricati, visionati e trattati su tutti i PC dell'Ufficio Vigilanza e del Personale Tecnico a condizione che tale materiale venga collocato su un account utente cui ha accesso esclusivamente il Personale incaricato, tramite username e password.
2. Ciascuna unità di Personale incaricato deve disporre di un account proprio e maggiori dettagli saranno contenuti nelle singole designazioni redatte dal Responsabile del Trattamento.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli fin'ora indicate, devono essere autorizzati, in forma scritta, dal Responsabile.

ART 8 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di video e foto trappolaggio

1. Il Responsabile designa e autorizza gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di video e foto trappolaggio dell'Ente nell'ambito del Personale del Servizio Vigilanza e del Personale Tecnico.

2. Con l'individuazione, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei suddetti sistemi. Saranno inoltre informati sulle disposizioni della normativa di riferimento e sarà consegnata copia del presente disciplinare.

3. Gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso, li devono elaborare attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nella designazione formulata dal Responsabile del Trattamento dati.

ART 9 Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. i dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art.5 del presente disciplinare;

b) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, con espressa e motivata comunicazione scritta;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere delle video e foto trappole.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/ notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite del Responsabile, si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 5 del presente disciplinare.

ART 10 Obblighi degli operatori

1. Il settore di ripresa delle video/ fototrappole deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi aperti al pubblico, demaniali, comunali e/o privati con particolare riferimento alle aree boscate e prative entro i territori di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART 11 Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia

1. Nel caso di rilevazione di immagini di fatti integranti ipotesi di reato, l'incaricato è obbligato a darne comunicazione al Preposto al coordinamento che nella sua qualità di Responsabile della Vigilanza senza ritardo trasmette la Notizia di reato all'Autorità giudiziaria competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti. L'incaricato dà comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Vigilanza anche nel caso di rilevazione di immagini concernenti illeciti amministrativi in materia

ambientale. In particolare, anche per quanto previsto dalla L. n. 394/ 91, L. 353/2000, D.Lgs 152/2006, L.R n. 29/97, L.R n. 39/2002, L.R n. 17/95, L.R. n. 66 del 1983, L.R n. 29/87, Regolamento regionale n. 7 del 2005 il Servizio di Vigilanza della R. N. M. R. provvederà ad elevare verbale di contestazione al trasgressore e/o obbligato in solido ai sensi della L. 689/81.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, esclusivamente per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare istanza scritta e motivata indirizzata all'Esperto di Vigilanza, Preposto al coordinamento di cui all'art. 6.

ART 12 Informazioni rese al momento della raccolta

L'informativa da rendere agli interessati si intende assolta nei seguenti modi:

1) pubblicazione della informativa sui siti internet "Comune di Acquapendente" (VT) e sul sito Parks.it (Provincia Viterbo - Area dedicata alla Riserva Naturale Monte Rufeno);

2) Collocazione di cartelli con informazioni minime agli ingressi principali e secondari della Riserva naturale regionale Monte Rufeno.

3) Collocazione di cartelli con informazioni minime sugli ingressi del Monumento Naturale "Bosco del Sasseto".

4) Collocazione di cartelli con informazioni minime nei punti delle ZSC e ZPS di proprietà privata, previa autorizzazione del proprietario e dove possibile come specificato al successivo comma 5.

5) Dalla collocazione di cartelli con informazioni minime vengono fatti salvi i punti delle ZSC e ZPS in cui la segnalazione dei siti di sosta e di passaggio della fauna selvatica protetta potrebbe creare disturbo e perfino mettere in pericolo la vita delle specie stesse, attirando curiosi e nella peggiore delle ipotesi, bracconieri. Infatti, "L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di (...) **prevenzione**, accertamento e repressione dei reati", come ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, paragrafo "3. *Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati*" e in particolare nella parte 3.1.1 lettera a).

ART 13 Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire in forma scritta, delega o procura, a persone fisiche, enti, associazioni, od organismi. L'interessato può farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere consegnate in busta sigillata al Protocollo del Comune di Acquapendente o inviate anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, sempre al Titolare oppure al Responsabile, che dovrà provvedere entro e non oltre quindi gironi dalla data di registrazione in entrata. Nel caso di esito negativo alle Istanze di cui al presente, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART 14 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, per il tempo strettamente necessario alla valutazione circa l'utilità degli stessi, sui PC del Servizio Vigilanza, in spazio appositamente accessibile dall'incaricato attraverso username e password personale.
2. Agli spazi dedicati possono accedere, oltre al Titolare del Trattamento, solo ed esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento, indicati al precedente art. 6, appositamente istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
3. Il PC o i PC sui quali vengono depositati i materiali risultanti dagli impianti di video/fototrappolaggio possono anche esser utilizzati da più dipendenti. Importante è che i materiali in oggetto vengano salvati in apposito spazio accessibile tramite username e password conosciuta all'incaricato e al Responsabile.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
5. La comunicazione dei dati personali da parte dei titolari ad altri soggetti pubblici è ammessa soltanto per le attività sanzionatorie previste dal presente disciplinare o quando prevista dalle normative vigenti per il recupero delle sanzioni.
6. In mancanza di tali riferimenti normativi, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali".
7. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ART 15 Modalità da adottare per il trattamento dei dati videoripresi. (fare registro accessi)

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto del presente disciplinare; eventuali altre informazioni di cui i suddetti vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, le stesse devono essere collocate esclusivamente su spazio accessibile tramite username e password, note esclusivamente al Responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati derivati dall'attività di video/fototrappolaggio.
3. Nel caso in cui l'hardware o parti di esso debbano essere sostituiti, sarà cura del personale incaricato della sostituzione mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché il materiale in esso conservato, derivato dalle attività di video/fototrappolaggio, non possa essere più recuperato.
4. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

- a) al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui agli artt. 6 e 7;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) all'Amministratore di Sistema della Riserva naturale Monte Rufeno nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo alle immagini che lo riguardano direttamente.

6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (Cartaceo o informatico), conservato a cura del Responsabile o dal Preposto al coordinamento formalmente delegato, nei quali sono riportati ad opera degli incaricati:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolari.

ART 16 Procedura per l'accesso alle immagini. Partire da qui

1. Per accedere ai dati e alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare in quale zona l'interessato potrebbe essere stato ripreso dall'impianto di video/fototrappolaggio, il giorno e l'ora abbastanza puntuale della potenziale ripresa. Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a consentire il reperimento delle immagini oppure nel caso le immagini di interesse non siano state oggetto di conservazione, comunque dovrà essere data comunicazione al richiedente. Invece, nel caso in cui si verifichi un riscontro positivo all'istanza dell'interessato, gli verranno comunicati il giorno e l'ora in cui potrà visionare le immagini che lo riguardano.

3. La risposta all'istanza dell'interessato dovrà avvenire entro trenta giorni dalla sua richiesta e dovrà riguardare i dati attinenti alla sua persona, comprendendo eventualmente altri qualora le normative vigenti lo prevedano.

4. Il Comune di Acquapendente quantificherà, mediante apposito provvedimento, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente per la copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

ART 17 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati acquisiti mediante sistema di video/foto trappolaggio da parte del Comune di Acquapendente per il tramite del Personale della R.N.M R è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali come già precisato dall'art 14 comma 7.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici come disposto dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART 18 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante ed ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della video-sorveglianza.

ART 19 Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente disciplinare comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative e penali.

ART 20 Modifiche al disciplinare

1. I contenuti del presente disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

ART 21 Limiti alla utilizzabilità di dati personali e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati.